



CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fausto Casari	Presidente
dott. Francesco Parisoli	Consigliere
dott. Riccardo Di Pasquale	Consigliere Relatore

all'esito dell'udienza del 06/06/2014
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. [REDACTED] 2014 promosso da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in VIA SANTO
[REDACTED] #0125 BOLOGNA presso il difensore avv. [REDACTED]

RECLAMANTE

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato presso l'AVV.
[REDACTED] VIA [REDACTED] BOLOGNA

RECLAMATA

La Corte, decidendo a scioglimento della riserva sul reclamo ex art. 708 cpc contro l'ordinanza del
Presidente del Tribunale di Rimini in data 10/3/2014

OSSERVA

1. Con provvedimento in data 10/3/2014, nell'ambito della fase presidenziale del procedimento di
separazione dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED] -iniziato dalla prima-, il Presidente del
Tribunale di Rimini pronunciava provvedimenti provvisori ed urgenti, ma non definitivi,
sull'affidamento dei minori e sul loro mantenimento, disponeva l'intervento del Servizio Sociale -
con richiesta di relazione entro il 9/7/14- e rinviava all'udienza del 18 luglio 2014 <per l'adozione
dei provvedimenti conclusivi della fase presidenziale in punto all'esercizio della responsabilità
genitoriale>.

2. - Con atto depositato in data 21 marzo 2014, [REDACTED] ha proposto reclamo contro detto provvedimento, relativamente alle disposizioni sull'affidamento ed il mantenimento dei due figli minori.

Si è costituita [REDACTED] chiedendo il rigetto del reclamo ed, in via incidentale, il riconoscimento di un assegno in suo favore.

Il Procuratore Generale ha chiesto che siano adottati i provvedimenti meglio rispondenti all'interesse dei figli minori.

3. - Ritiene la Corte che il reclamo ex art. 798 co. 4 c.p.c. e di conseguenza il reclamo incidentale siano inammissibili.

4. - Va in via generale premesso che l'ordinanza del Presidente del Tribunale emessa ai sensi dell'art. 708 co. 3 c.p.c., all'esito della fase presidenziale della separazione, è reclamabile in Corte d'Appello in forza della espressa previsione del comma 4 della stessa norma.

Con la predetta ordinanza il Presidente, chiudendo la fase avanti a sé, dà i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, *<nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi>*.

5. - Nel caso in esame il provvedimento impugnato è privo del requisito della definitività.

E' evidente dal contenuto del provvedimento che il Presidente ha inteso emettere dei provvedimenti temporanei ed urgenti, ma provvisori, da ritenersi consentiti anche se non espressamente previsti dalla norma citata.

La provvisorietà dei provvedimenti si ricava inequivocabilmente dal fatto che è stata disposta la prosecuzione della fase presidenziale e fissata l'udienza del 18 luglio 2014 *<per l'adozione dei provvedimenti conclusivi della fase presidenziale>*.

Ritiene la Corte che non sia possibile un'interpretazione che consenta una reclamabilità *<parziale>* dell'ordinanza presidenziale, sul presupposto che nella fattispecie una parte dei provvedimenti possa intendersi come definitiva e che la prosecuzione all'udienza del 18/7/2014 sia limitata all'adozione dei provvedimenti *<in punto all'esercizio della responsabilità genitoriale>*.

Sotto il profilo sistematico va dunque riconosciuta la possibilità di proporre un unico reclamo contro l'ordinanza conclusiva della fase presidenziale, posto che gli eventuali provvedimenti interinali assunti nel corso di tale fase devono ritenersi comunque privi del carattere della <definitività>, essendo sempre modificabili e revocabili da parte del Presidente che li ha emessi ed essendo destinati ad essere sostituiti dal provvedimento finale che verrà emesso al momento della definizione della fase presidenziale: fase nel caso in esame, allo stato, ancora in corso.

Ne consegue che detto provvedimento presidenziale provvisorio del 10 marzo 2014 non è impugnabile, neppure parzialmente, avanti alla Corte d'Appello.

6. – Le spese del presente reclamo verranno regolate con il merito.

P.Q.M.

visto l'art. 708 c.p.c.

dichiara inammissibile il reclamo, nei sensi di cui in motivazione.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della 1° Sezione civile il 6 giugno 2014

Il Consigliere estensore
dott. Riccardo Di Pasquale

il Presidente
dott. Fausto Casari